Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2023, n. 23-7841

DM della Salute 09/06/2022. Istituzione Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) e individuazione struttura di coordinamento.



Seduta N° 413

Adunanza 04 DICEMBRE 2023

Il giorno 04 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 16:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA

DGR 23-7841/2023/XI

OGGETTO:

DM della Salute 09/06/2022. Istituzione Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) e individuazione struttura di coordinamento.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

il Decreto Legislativo 20 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, individua all'art. 7 bis i Dipartimenti di Prevenzione quali strutture operative dell'Unità sanitaria locale per garantire la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita, con il compito, tra l'altro, di «promuovere azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale»;

il medesimo Decreto Legislativo, inoltre agli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies disciplina l'organizzazione e le funzioni dei Dipartimenti di prevenzione individuando la «tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali»;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», individua i livelli essenziali di assistenza tra cui «prevenzione collettiva e sanità pubblica» e nell'ambito delle aree di intervento prevede il programma «Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati» precisando che in tale area di intervento, i programmi e le relative prestazioni sono erogati in forma integrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell'art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992;

in data 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo è stato approvato, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il quale, prevede tra le altre, la Missione 6, denominata "Salute", i cui investimenti e riforme sono finalizzati a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica.

Preso atto che:

il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito anche "PNC"), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli investimenti del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026;

in particolare, l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge summenzionato individua, tra gli interventi finanziati con le risorse del piano, il programma «Salute, ambiente, biodiversità e clima» collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute Health del PNRR «Istituzione del Sistema nazionale salute, ambiente e clima» (SNPS) ed ha l'obiettivo di definire un nuovo assetto della prevenzione collettiva e sanità pubblica, in linea con un approccio One Health nella sua evoluzione «Planetary Health». Tale programma nasce come obiettivo di definire un nuovo assetto istituzionale e nuove linee di azione in grado di accompagnare lo sviluppo sostenibile del Paese, al fine di dirigere le decisioni verso la promozione della salute, della prevenzione e della qualità ambientale, in un'ottica di benessere ed equità sociale;

con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 sono stati individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 59/2021, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio. In particolare, nell'allegato al predetto decreto viene illustrata, tra l'altro, la scheda del programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima", che declina, tra gli altri, l'investimento 1.1 "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata";

in particolare, lo scopo dell'intervento 1.1 è quello di istituire un "Sistema Nazionale Prevenzione Salute da rischi ambientali e climatici" (S.N.P.S.), con articolazioni a livello regionale, strettamente connesso con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (S.N.P.A.) e con l'obiettivo di definire un'azione di sistema in grado di garantire lo studio e il controllo degli effetti delle contaminazioni ambientali e dei cambiamenti climatici sul benessere delle persone e della comunità, la gestione dei rischi ambientali e l'implementazione di interventi e di scenari decisionali, con un approccio basato sulla prevenzione integrata e su una cooperazione transdisciplinare, multi-istituzionale e intersettoriale, in grado di cogliere anche le opportunità legate all'innovazione tecnologica e all'evoluzione delle metodologie e delle conoscenze.

Preso atto, altresì, che:

- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modificazioni dalla L. 79/2022, recante «Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) all'art. 27 commi 3 e 4 definisce rispettivamente le funzioni ed i soggetti che fanno parte del SNPS;
- il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato «one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione

dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità;

fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:

- 1. i Dipartimenti di Prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo Decreto Legislativo;
- 2. le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
- 3. gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
- 4. l'Istituto Superiore di Sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico- scientifico;
- 5. il Ministero della Salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive;
- il Decreto del Ministero della Salute 9 giugno 2022, recante "Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)", all'art. 2 individua i compiti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano allo scopo di espletare le funzioni previste dal SNPS, tra i quali rientrano i seguenti adempimenti:
 - a) istituiscono il Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SRPS», assicurando l'approccio integrato One Health nella sua evoluzione «Planetary Health», che concorre, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS, di cui fanno parte, in una logica di rete, i Dipartimenti di Prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, tra di loro e con le altre strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché gli altri enti del territorio di competenza, avvalendosi anche degli Istituti zooprofilattici sperimentali;
 - b) individuano, tra i soggetti che costituiscono il SRPS, la struttura che svolge le funzioni di coordinamento ed è responsabile dell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria di competenza e della gestione degli aspetti operativi connessi;
 - c) definiscono e attuano a livello regionale le politiche di prevenzione primaria includendo la salute nei processi decisionali territoriali, individuano una task force a garanzia dell'intersettorialità coinvolgendo quegli ambiti le cui politiche a vario titolo hanno impatto sulla relazione ambiente-salute-clima nei processi riguardanti le funzioni del SRPS;
 - d) sviluppano e consolidano le funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici; la valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di rischio ambientale; la produzione dei profili di salute delle comunità; la valutazione degli impatti sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi per gli aspetti di competenza, nonché il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria;

- e) per il raggiungimento delle finalità del punto d), garantiscono l'integrazione dei sistemi informativi regionali, di quelli dei Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché degli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SRPS, al fine di ottimizzare l'analisi dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici;
- f) provvedono ad assicurare ai Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse strumentali ed umane adeguate in quantità e qualità a garantire la compiuta attuazione ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione collettiva, con particolare riferimento al miglioramento dei processi inerenti alla valutazione della componente salute nelle procedure di valutazione ambientale;
- g) programmano e realizzano interventi di comunicazione e di formazione per promuovere il miglioramento della capacità gestionale territoriale di prevenire e controllare i rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, nonché per sensibilizzare la popolazione sulle medesime tematiche.

Richiamati:

il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP) approvato con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 127/CSR del 6 agosto 2020 e recepito dalla Regione Piemonte con DGR n. 12-2524 dell'11/12/2020, che in linea con gli orientamenti europei e internazionali, e tenendo conto degli orientamenti produttivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, nonché dei nuovi LEA e in continuità con il PNP 2014-2019 propone una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari, preposti alla salute umana e a quella animale, e quelli preposti alla tutela ambientale, per potenziare l'approccio One Health, con l'obiettivo di ridurre le malattie e le morti premature evitabili correlate all'impatto ambientale di pratiche produttive per tutelare la salute e il benessere delle persone e degli animali;

il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (PRP) in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 sopra citato, approvato con DGR n. 16-4469 del 29.12.2021, il quale nel Programma Predefinito n. 9 si occupa della tematica di "Ambiente, Clima e Salute". In particolare, detto Programma è sviluppato in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottando un approccio One Health nella programmazione e nelle conseguenti attività.

la D.G.R. n. 40-4801 del 18 marzo 2022, con cui sono state attribuite funzioni di supporto regionale per le attività di organizzazione per la ricerca sanitaria e biomedica nelle ASR al Dipartimento interaziendale "Attività integrate ricerca e innovazione – DAIRI istituito tra l'Azienda ospedaliera di Alessandria e l'ASL AL, di cui si avvale l'Azienda Sanitaria Zero, ai sensi della D.G.R. n. 4-5268 del 28 giugno 2022, per il coordinamento regionale per l'innovazione e la ricerca in medicina e in sanità;

Dato atto che la predisposizione del presente atto è stata condivisa con le Direzioni regionali coinvolte "Agricoltura e Cibo", "Ambiente, Energia e Territorio" e "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica";

Ritenuto opportuno, alla luce delle risultanze dell'istruttoria degli uffici regionali competenti e del fine primario di garantire l'intersettorialità e il coinvolgimento dei soggetti le cui politiche hanno impatto sulla relazione ambiente-salute-clima assicurando l'approccio integrato One Health nella sua evoluzione «Planetary Health» nonché di attuare politiche di prevenzione primaria:

• istituire il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) Piemonte di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 9 giugno 2022, di cui fanno parte, nella persona del Responsabile o suo delegato, le seguenti strutture in una logica di rete:

Ente SRPS	Strutture di riferimento
Regione Piemonte	Direzione Sanità;
	Direzione Agricoltura e Cibo;
	Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
	Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica.
Aziende Sanitarie Locali	ASL AL; ASL AT; ASL BI; ASL CN1; ASL CN2; ASL Città di Torino; ASL NO; ASL TO3; ASL TO4; ASL TO5; ASL VC; ASL VC; ASL VCO;
Aziende Ospedaliere	Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria; Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo; Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara.
Istituto Zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	
Agenzia Regionale per la Prevenzione e per la Protezione Ambientale del Piemonte	

Aziondo	Canitaria	7000
Azienda	Sanitaria	Zero

Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (D.A.I.R.I.)

- individuare ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del D.M. 9 giugno 2022 il Settore Prevenzione, Sanità pubblica, veterinaria, e sicurezza alimentare della Direzione Sanità, nella persona del suo Responsabile, quale struttura che svolge le funzioni di coordinamento e per l'attuazione delle politiche di prevenzione primaria di competenza e della gestione degli aspetti operativi connessi;
- demandare a successivi provvedimenti della Direzione Sanità l'approvazione del documento di definizione dell'organizzazione e funzionamento del SRPS, nonché la realizzazione di ulteriori adempimenti di cui all'art. 2 del D.M. 9 giugno 2022, avvalendosi degli altri Settori regionali nell'ambito delle rispettive competenze nonché degli altri Enti del SRPS, nel rispetto della normativa di riferimento:
- di demandare al dirigente Responsabile del Settore Prevenzione, Sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità, in qualità di coordinatore, il compito di favorire la partecipazione di altri soggetti il cui apporto si rendesse necessario;
- dare atto che al SRPS non compete la gestione diretta di risorse economiche, umane e strumentali, che restano in capo a ciascuna struttura che ne fa parte, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- dare mandato alla Direzione Sanità, che può avvalersi del supporto delle Direzioni e dei Settori regionali coinvolti nelle attività del SRPS, di porre in essere tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
- dare atto che la partecipazione al SRPS avviene a titolo gratuito e conseguentemente il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di istituire il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) Piemonte di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 9 giugno 2022, di cui fanno parte, nella persona del Responsabile o suo delegato, le seguenti strutture in una logica di rete:

Ente SRPS	Strutture di riferimento
Regione Piemonte	Direzione Sanità;
	Direzione Agricoltura e Cibo;
	Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
	Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica.
Aziende Sanitarie Locali	ASL AL; ASL AT; ASL BI; ASL CN1; ASL CN2; ASL Città di Torino; ASL NO; ASL NO; ASL TO3; ASL TO4; ASL TO5; ASL VC; ASL VC;
Aziende Ospedaliere	Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria; Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo; Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara.
Istituto Zooprofilattico Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	
Agenzia Regionale per la Prevenzione e per la Protezione Ambientale del Piemonte	
Azienda Sanitaria Zero	Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (D.A.I.R.I.)

2. di individuare ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del D.M. 9 giugno 2022 il Settore Prevenzione, Sanità pubblica, veterinaria, e sicurezza alimentare della Direzione Sanità, nella

persona del suo Responsabile, quale struttura che svolge le funzioni di coordinamento e per l'attuazione delle politiche di prevenzione primaria di competenza e della gestione degli aspetti operativi connessi;

- 3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Sanità l'approvazione del documento di definizione della struttura, organizzazione e funzionamento del SRPS, nonché la realizzazione di ulteriori adempimenti di cui all'art. 2 del D.M. 9 giugno 2022, avvalendosi degli altri Settori regionali nell'ambito delle rispettive competenze nonché degli altri Enti del SRPS, nel rispetto della normativa di riferimento;
- 4. di demandare al dirigente Responsabile del Settore Prevenzione, Sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità, in qualità di coordinatore, il compito di favorire la partecipazione di altri soggetti il cui apporto si rendesse necessario;
- 5. di dare atto che al SRPS non compete la gestione diretta di risorse economiche, umane e strumentali, che restano in capo a ciascuna struttura che ne fa parte, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- 6. di dare mandato alla Direzione Sanità, che può avvalersi del supporto delle Direzioni e dei Settori regionali coinvolti nelle attività del SRPS, di porre in essere tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
- 7. di dare atto che la partecipazione al SRPS avviene a titolo gratuito e conseguentemente il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.